

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA N. 1680 - 28 APRILE 2004 - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA

ATTO DI INDIRIZZO N. 21

(Aggiornamento delibere del 07 novembre 1990 – 07 aprile 2000)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Il Consiglio dell'Ordine, considerato che, soprattutto nell'ambito edilizio (per il rilascio della Concessione Edilizia e del Certificato di Abitabilità / Agibilità), sono richieste al Professionista da parte delle Amministrazioni, Enti e Organi Operativi preposti all'esame delle istanze progettuali, prestazioni aggiuntive ben individuabili ma non comprese tra quelle elencate nella T.P agli artt. 12 e 19, ritiene opportuno formulare una serie di indicazioni mirate a quantificarne i compensi.

Richiamata la delibera relativa alla "progettazione definitiva" (vedi onorario relativo alla redazione di progetto per concessione edilizia - vedi Scheda n. 20).

Confermato il raddoppio delle aliquote parziali a+b della tabella B, che attiene esclusivamente ambiti di "progettazione".

Individua tre quadranti operativi sui quali si sviluppano le "altre prestazioni effettivamente svolte" e aggiuntive, non contemplate nella precedente delibera:

A. Istanze per il rilascio della Concessione Edilizia:

A.1 Parere preventivo e/o Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Artistici, Monumentali e Storici e/o della Commissione Edilizia Integrata di cui alle ex Leggi 1089/39 e 1497/39 e alle Leggi in materia di vincoli ambientali e paesaggistici, ora D.L. 29.10.1999 n.490;

A.2 Parere preventivo della A.S.L.;

A.3 Parere preventivo per attività commerciali e/o produttive e redazione di relative schede (Circ. Reg. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni);

A.4 Parere preventivo e/o Nulla Osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

A.5 Parere preventivo e/o Nulla Osta della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ;

A.6 Parere preventivo e/o Nulla Osta del Consorzio di Bonifica;

A.7 Parere preventivo e/o Nulla Osta per vincoli idrogeologici e forestali;

A.8 Parere preventivo e/o Nulla Osta idraulico del Genio Civile;

A.9 Pareri e/o Nulla Osta di altro genere, rilasciati da altri Enti.

B Istanza per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità:

B.1 Autorizzazione provvisoria e definitiva per lo scarico delle acque nere/bionde su collettore comunale o consortile.

B.2 Dichiarazioni previste dal D.P.R. 22.4.94 n.425.

C Istanze particolari:

C.1 Richiesta di contributi in attuazione di Leggi Speciali;

C.2 Elaborazioni aggiuntive (dichiarazioni, relazioni e grafici) certificanti la rispondenza del progetto alla Legge n. 13/89 e successivo D.M. 14.06.89 n. 236;

C.3 Adeguamento del progetto al parere C.T.R. (per opere pubbliche di interesse regionale).

Prima di entrare nel merito di ogni singola fattispecie si ritiene necessario precisare che il Professionista incaricato è tenuto a considerare nel "progettare" ogni "indicazione/prescrizione" derivante da norme Legislative pertinenti l'intervento (anche ricorrendo all'aiuto di specialisti) : NON POSSONO QUINDI IN NESSUN CASO ESSERE COMPENSATE PRESTAZIONI DOVUTE A CARENZE E NON CONFORMITÀ DELLA PROGETTAZIONE.

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

A.1/2/3/4/5

- Si ritiene corretta l'applicazione dell'art. 5 T.P. (compensi a discrezione comprensivi di spese); il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a piè di lista (Chilometri, telefono, postali ecc.) tradotto quindi "A DISCREZIONE".

- Se i pareri e/o Nulla Osta comportano revisioni progettuali, la "discrezione" può essere determinata applicando l'art. 21, 2° comma della T.P., più spese.

A.6/7/8/9; B.1/2

- Si ritiene corretta l'applicazione dell'art.5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a piè di lista (Chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi "A DISCREZIONE".

- Nel caso in cui vengono richieste prestazioni specifiche (calcoli idraulici, ecc., posizionamento scarichi, qualità e diametro dei tubi, impianti particolari, ecc.) le prestazioni andranno ascritte alla classe e categoria pertinenti con le aliquote della Tab. B in relazione alle prestazioni effettivamente svolte, più spese e compensi accessori (art. 13 o 4 e 6).

Non è applicabile l'art. 18, per prestazioni parziali.

C.1

In relazione alle prestazioni effettivamente svolte (progettazione di max, stime, ecc.) si applica la T .P. in classe e categoria pertinenti con le aliquote parziali della tab. B (di norma a, b e d) relative, senza l'incremento di cui all'art. 18. Spese e compensi accessori con art. 13 o 4 e 6.

C.2

Si ritiene corretta l'applicazione dell'art. 5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a piè di lista (chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi "A DISCREZIONE".

C.3

- Nel caso in cui il voto prescriva adeguamenti progettuali, non dipendenti comunque da negligenza del professionista, si ritiene corretta l'applicazione dell'art.5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a piè di lista (Chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi " A DISCREZIONE".

- nel caso i rilievi regionali comportino una trasformazione del progetto, tale da ascrivere alla categoria

delle "varianti" al Professionista spetta un compenso da valutarsi a percentuale, in classe e categoria pertinenti, sull'importo delle opere oggetto di variante, parzializzato secondo la Tab. B, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte.

Si rammenta sempre e comunque l'opportunità di ricorrere al disciplinare di incarico anche per le **PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE**.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK: